



LE COOPERATIVE DEL SAPERE

**La nuova frontiera
delle professioni intellettuali**



Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali



LE COOPERATIVE DEL SAPERE

**La nuova frontiera
delle professioni intellettuali**



Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali

Indice

Le cooperative del sapere un'opportunità per l'esercizio societario delle professioni intellettuali	pag. 5
<i>Panorama generale e definizioni</i>	5
<i>Le cooperative del sapere</i>	7
<i>La rete internazionale e le cooperative europee</i>	8
La cooperativa: un modello adeguato all'esercizio societario delle professioni intellettuali	9
<i>Premessa</i>	9
<i>La valorizzazione della prestazione personale</i>	9
<i>La remunerazione del socio professionista: il ristorno</i>	10
<i>Una Governance democratica: il voto capitario garanzia della pari dignità di ogni socio</i>	11
<i>La "porta aperta": favorire l'accesso di altri soci, consentire ad ognuno la libertà di recedere</i>	11
<i>Il potere degli amministratori</i>	12
<i>I soci speciali</i>	13
<i>Il ristorno: un "dividendo cooperativo" commisurato alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative fornite da ogni singolo socio</i>	15
La disciplina dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori (L. 142/01)	19
<i>Premessa</i>	19
<i>Il principio del "rapporto di scambio ulteriore"</i>	19
<i>Le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili dai soci lavoratori alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs 276/03</i>	20
<i>Il regolamento: uno strumento per individuare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro</i>	23
<i>Il trattamento economico minimo per i soci con rapporto di lavoro subordinato</i>	24
<i>Il trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro non subordinato</i>	25

La disciplina fiscale delle cooperative	27
<i>Premessa</i>	27
<i>La tassazione degli utili a riserva indivisibile</i>	27
<i>Il prestito sociale</i>	28
Le “società cooperative europee del sapere”	30
<i>Premessa</i>	30
<i>Fonti normative</i>	30
<i>Composizione della SCE</i>	31
<i>Principi mutualistici</i>	32
<i>Destinazione degli utili di esercizio</i>	34
<i>Ammissione di nuovi soci</i>	36
<i>Il voto capitario</i>	37
<i>Sistema dualistico</i>	38
<i>Sistema monistico</i>	38
Le esperienze già avviate	39
<i>Il Settore Progettazione, Ingegneria e Consulting</i>	39
<i>Cooperative tra Medici di Medicina Generale</i>	40

LE COOPERATIVE DEL SAPERE UN'OPPORTUNITÀ PER L'ESERCIZIO SOCIETARIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Panorama generale e definizioni

Nel passaggio dall'economia strettamente manifatturiera ad un'economia basata sulla conoscenza, i servizi professionali sono chiamati a svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento della competitività dell'economia europea ed italiana nei confronti sia delle imprese, sia dei privati, sia per l'occupazione.

In questo contesto si inserisce il progetto di creazione di società cooperative, formate da professionisti, che possano rendersi competitive sul mercato nazionale ed internazionale (ad es., società cooperativa europea) ed essere concorrenziali con le società estere, anche di capitali, che rendono servizi di natura intellettuale e professionale.

Esiste un interesse comune della CIU e della LEGACOOOP a ricercare un percorso strategico condiviso che sappia cogliere le opportunità, sul piano professionale ed economico, in Italia e nell'area europea della conoscenza, individuando tutte quelle azioni propedeutiche a generare nuove figure professionali, imprese, dirigenti, consulenti, quadri, professionalità innovative, talenti creativi e quindi sviluppo territoriale, con la condizione che assuma maggiore centralità il rispetto della persona e dell'ambiente.

Come è emerso anche recentemente, con inchieste promosse da importanti quotidiani, l'attuale sistema italiano delle professioni intellettuali è sostanzialmente inadeguato rispetto alla domanda dei settori più produttivi e alla concorrenza dei professionisti comunitari a causa delle loro dimensioni e caratteristiche organizzative, rimaste nei fatti arretrate, anche sotto il profilo del tasso di innovazione tecnologica.

È necessario razionalizzare e rendere più efficace la presenza dei professionisti nei rispettivi mercati di riferimento, anche in considerazione della necessità di individuare possibili strumenti per il periodo del dopo crisi che cambierà l'economia reale.

La modalità più utile a offrire questa garanzia è la costruzione di una struttura organizzativa articolata, di tipo societario, dove il professionista sia in grado di garantire un elevato livello di specializzazione in tutte le diverse nicchie del servizio, senza che ciò equivalga alla rinuncia del principio secondo il quale i rapporti professionali siano riconducibili alla relazione tra il professionista e il cliente, ad un rapporto tra persone.

La società cooperativa può rappresentare uno dei modelli societari più adeguati all'esercizio in forma societaria della professione intellettuale e ciò in ragione dello scopo mutualistico, elemento caratterizzante la società cooperativa. Ciò significa che la persona, la soddisfazione dei suoi bisogni, è il primo obiettivo della cooperativa. In altre parole, la valorizzazione dell'elemento personale è imprescindibile nel modello cooperativo, anche quando tale obiettivo deve essere coniugato con l'assunzione di una forte responsabilità sociale verso i cittadini.

Nel rispetto dell'ordinamento giuridico, la creazione di Cooperative di Professionisti Intellettuali, denominabili "COOPERATIVE DEL SAPERE", può favorire l'obiettivo di assicurare al cliente la fruizione di diversificate prestazioni professionali attraverso i soci Professionisti. Obiettivo che non va circoscritto ai confini nazionali, ma che può avere anche connotati comunitari, se non internazionali, e – a tal fine – si intende promuovere "Società cooperative europee" (secondo lo schema giuridico offerto dal Regolamento 1435/2003, approvato dal Consiglio Europeo) tra cittadini italiani e non, residenti nei diversi Stati Membri e, laddove possibile, di cittadini di Paesi Terzi che abbiano i requisiti previsti dalle "Carte Blu" comunitarie.

Si intende per professionista colui che ha un titolo di studio di livello universitario o superiore, una determinata esperienza sul mercato del lavoro autonomo o dipendente ed esercita una professione di tipo intellettuale. Come è noto, si distinguono in via generale due categorie di professionisti: coloro che per esercitare devono essere iscritti ad un Ordine professionale e coloro per i quali tale requisito non è richiesto.

Una precisa definizione di "servizi professionali" ad oggi non è stata conosciuta ma vi si potrebbero far rientrare le discipline e i settori più svariati nel campo delle attività professionali, ad esempio, i servizi di consulenza giuridica o fiscale, i servizi di consulenza manageriale e gestionale, di manutenzione, di sicurezza degli uffici, i servizi nel campo della pubblicità, i

servizi legati al settore immobiliare, i servizi di costruzione e di architettura, il settore tecnico-ingegneristico e scientifico-sanitario, ecc.

Le cooperative del sapere

Per favorire l'entrata ed una permanenza concorrenziale nel mercato del lavoro delle professioni liberali, la CIU e la Legacoop offrono la loro esperienza ed un aiuto concreto nella realizzazione delle cosiddette "*co-operative del sapere*".

Le cooperative del sapere, basate su professionisti di alta formazione e sul loro patrimonio professionale e culturale, rappresentano un'inevitabile evoluzione della forma cooperativa ed una risorsa indispensabile nell'economia della conoscenza alla quale la stessa Unione Europea affida il proprio futuro sviluppo.

La costituzione delle "Cooperative del Sapere" ha come obiettivo l'"occupabilità". In primo luogo come "ammortizzatore sociale" per quadri, professionisti dipendenti, ricercatori, etc... che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro, come è stato ricordato anche nei recenti incontri delle parti Sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle audizioni Parlamentari della CIU e della LEGA. Inoltre, tali cooperative aprono possibilità di lavoro per i giovani, per i liberi professionisti che intendono organizzarsi con modalità multidisciplinare ed in forma societaria, anche allo scopo di superare molte difficoltà tra cui, per esempio, la concorrenza estera nel mercato della committenza più ricca, delle imprese ed altro, sempre più internazionalizzata.

Al fine di rendere aderenti le cooperative del Sapere alle mutazioni del mercato della committenza, nonché all'apporto che le diverse specializzazioni professionali possono fornire sotto il profilo organizzativo, si propongono -a titolo esemplificativo- le seguenti possibilità di aggregazione, sia monoprofessionale che pluriprofessionale:

- Creazione di cooperative composte solo da quadri che hanno perso il posto di lavoro o professionisti di elevata competenza e qualifica, con particolare attenzione ai giovani. Possono rientrare altresì le donne

professioniste ed ex-quadro (provenienti da ristrutturazioni aziendali, delocalizzazione, etc...) dopo un corso di formazione di riconversione.

- Costituzione di cooperative di ricerca che tutelino i ricercatori e li aiutino a collocarsi nel mercato del lavoro qualificato;
- Costituzione di cooperative di professionisti intendendo, con tale termine, sia coloro che appartengono ad Ordini professionali regolamentati sia a professioni non ordinistiche in base alla direttiva comunitaria 2005/36/CE, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti per le professioni ordinistiche;
- Costituzione di cooperative miste di cittadini di Paesi Terzi dotati di CARTE BLU e professionisti italiani;
- Società cooperative europee tra professionisti italiani residenti in Italia e all'Estero nonché dei Paesi ospitanti;
- Cooperative con prevalenza di giovani quadri o professionisti Junior.

La rete internazionale e le cooperative europee

La CIU e la Legacoop, grazie alle rispettive delegazioni presenti nella maggior parte dei Paesi europei, possono fornire un aiuto concreto nella realizzazione di “*società cooperative europee*” che vedano la partecipazione di professionisti, italiani o cittadini comunitari di altri Paesi, che risiedono in almeno due Stati membri aiutando così i liberi professionisti italiani, con dedicata attenzione ai giovani ed alle donne, a portare la propria professione ad un livello europeo.

Al fine di incrementare l'economia della conoscenza, che è prioritaria per la stessa Unione Europea, la CIU e la Legacoop, oltre a quanto sopra, offrono strumenti concreti per favorire la libera circolazione e la mobilità dei professionisti all'interno dei Paesi membri dell'Unione e per creare una rete di comunicazione e di informazione stabile, anche con professionisti appartenenti a Paesi terzi, in modo da rendere competitivo il mondo delle professioni liberali italiano e renderlo partecipe del processo di riforma verso la realizzazione degli obiettivi del Trattato di Lisbona per una economia basata sulla conoscenza.

LA COOPERATIVA: UN MODELLO ADEGUATO ALL'ESERCIZIO SOCIETARIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Premessa

I motivi per i quali promuovere la società cooperativa, come uno dei modelli societari più adeguati all'esercizio in forma societaria della professione intellettuale, sono oggettivamente numerosi.

Il primo e fondamentale motivo è lo **scopo mutualistico**, il quale rappresenta, come è noto, l'elemento caratterizzante la società cooperativa. Ciò che identifica e distingue la struttura proprietaria della cooperativa è il fatto che il controllo sia assegnato a quanti (siano lavoratori, produttori o consumatori) sono interessati ad ottenere, attraverso l'attività d'impresa, non la massima remunerazione del capitale conferito, ma la massima utilità attraverso le occasioni di scambio con la società. Ciò significa che la persona, la soddisfazione dei suoi bisogni, è il primo obiettivo della cooperativa. In altre parole, l'elemento personale è imprescindibile nel modello cooperativo.

La valorizzazione della prestazione personale

Il secondo è quello di salvaguardare e valorizzare la **personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società**. Sotto questo profilo la cooperativa assicura meglio di altre forme societarie il perseguimento di tale obiettivo, anche per il ruolo che gli amministratori (eleggibili tra gli stessi soci) possono svolgere nell'affidamento degli incarichi professionali, ruolo che non può essere svolto in modo non discrezionale e discriminatorio. Generalmente, i compiti degli amministratori sono disciplinati da un regolamento specifico, approvato dagli stessi soci, sulla base delle norme statutarie. È, in definitiva, quanto è previsto –nell'ambito della disciplina cooperativistica- dall'articolo 2521, ult. comma, il quale prevede che *“i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci”*.

Per ciò che riguarda la presenza di **soci di capitale**, il modello cooperativo assicura che essi non possano avere il controllo economico e giuridico della società o ne compromettano la mission.

La legislazione ha infatti posto limiti rigorosi al peso decisionale che i soci finanziatori possono esercitare in assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale. Infatti, tale categoria di soci non può comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all'assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

La remunerazione del socio professionista: il ristorno

Per ciò che riguarda la **remunerazione del socio professionista e l'applicazione dell'istituto del ristorno**, si può affermare che se la logica è quella di remunerare il socio in ragione della qualità e quantità della sua prestazione professionale, applicando il criterio dell'anticipata ripartizione degli utili, è bene ricordare un istituto molto importante per il modello cooperativo: il ristorno.

Tale strumento può essere attivato dalle cooperative solo quando, a fine esercizio, vi siano utili da ripartire e ogni socio avrà la sua quota di "avanzi di gestione" in proporzione alla qualità e quantità delle prestazioni svolte in cooperativa, secondo criteri stabiliti da un apposito regolamento interno. Il ristorno può essere erogato sia in forma liquida che in quella di aumento della quota individuale di partecipazione al capitale sociale. La decisione di erogare o meno il ristorno è attribuita all'assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

È quindi evidente che lo strumento del ristorno può essere molto importante per regolare non solo la remunerazione complessiva del socio professionista, ma anche i processi di incremento del patrimonio della società in cui essi operano. Infatti, i soci potrebbero decidere di ripartirsi l'intero utile ovvero rinunciare a parte del loro compenso per alimentare le riserve della cooperativa e, conseguentemente, dotarla delle risorse necessarie per provvedere ad investimenti utili allo svolgimento dell'attività complessiva della società.

Infine, relativamente all'**attribuzione del diritto di voto**, come è noto, uno dei principi fondamentali del modello cooperativo è il voto per testa, in base al quale ogni socio cooperatore può esprimere, in sede assembleare, un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale.

Una Governance democratica: il voto capitario garanzia della pari dignità di ogni socio

Regola centrale nel governo del modello cooperativo è quella del **voto capitario**, che accentua l'elemento personalistico della partecipazione sociale. Gli ultimi provvedimenti legislativi sono stati finalizzati a: *“favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione ... anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto”*.

A quest'ultimo riguardo, cioè la possibilità di **delegare l'esercizio del diritto di voto**, secondo l'articolo 2539 c.c. ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. La norma si presta a valutazioni diverse in relazione alla dimensione della base sociale della singola cooperativa. Laddove la compagine sia ampia, il limite di 10 soci non appare particolarmente elevato, ma potrebbe sollevare problemi in cooperative con basi sociali ristrette: in una cooperativa di 9 soci, un singolo socio potrebbe teoricamente raccogliere le deleghe di tutti i soci aventi diritto di voto. L'espressione “sino ad un massimo” può tuttavia legittimare la scelta delle cooperative di ridurre, in sede statutaria, la possibilità della delega di voto. È bene quindi che le cooperative prevedano statutariamente la possibilità di delega secondo una determinata percentuale (10%) sui soci aventi diritto di voto, al fine di evitare che nelle cooperative con basi sociali ristrette emergano in assemblea anomale concentrazioni di potere.

La “porta aperta”: favorire l'accesso di altri soci, consentire ad ognuno la libertà di recedere

Uno dei principi più importanti della cooperazione è il principio della porta aperta, il quale trova la sua declinazione normativa nelle disposi-

zioni civilistiche dedicate ai requisiti dei soci, alla procedura di ammissione e al recesso.

In materia di *ammissione di nuovi soci*, la competenza è degli amministratori. La relativa clausola di gradimento *ex lege*, corrisponde ad un tratto caratteristico della società cooperativa, rappresentato dal carattere mutualistico della società, che comporta l'esigenza che il socio partecipi direttamente all'attività imprenditoriale. L'ammissione del nuovo socio, quindi, non si limita a modificare la compagine, ma rappresenta sempre anche un atto di gestione dell'impresa.

Il potere degli amministratori

Il potere degli amministratori trova nella legge importanti temperamenti, il primo dei quali è rappresentato dalle norme statutarie concernenti i requisiti di ammissione. Ammissione che deve avvenire “*secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta*” (art. 2527) e nel rispetto del principio di pari trattamento nella costituzione, oltre che nell'esecuzione, dei rapporti mutualistici (art. 2516).

È importante che lo statuto sia puntuale nel definire l'oggetto sociale della cooperativa e, in funzione di questo, stabilire i requisiti professionali o di altra natura per entrare nella compagine sociale. Tali previsioni potrebbero tuttavia essere insufficienti e, per sopperire a tale eventuale insufficienza, sarebbe utile che una clausola statutaria subordini l'ingresso nella base sociale alla capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle proprie condizioni economiche e alle proprie strategie.

Un ulteriore temperamento del potere degli amministratori si trova inoltre nel regime di trasparenza introdotto dall'art. 2538 per la procedura di ammissione, in base al quale gli amministratori non hanno più la discrezionalità assoluta nell'accogliere o rigettare una domanda di ammissione. Essi debbono infatti motivare l'eventuale provvedimento di rigetto e comunicarlo al soggetto interessato affinché quest'ultimo possa ricorrere all'organo assembleare qualora non sia soddisfatto delle ragioni espresse dall'organo amministrativo.

L'assemblea può poi decidere se confermare il provvedimento del Cda oppure esprimere un atto favorevole all'ammissione dell'aspirante socio, rispetto al quale il CdA dovrebbe uniformarsi.

Non è una novità trascurabile, anche in considerazione dell'obbligo in capo al CdA di esporre, nella relazione di bilancio, i criteri seguiti durante l'esercizio rispetto alle decisioni in materia di ammissioni.

Peraltro, sempre in tema di ammissione di nuovi soci (oltre che per il recesso, l'esclusione e in genere per le decisioni che incidono sul rapporto con i soci), l'art. 2544 stabilisce una competenza collegiale esclusiva, escludendo che i relativi atti possano essere delegati a singoli amministratori o al comitato esecutivo.

I soci speciali

In tale contesto, è importante segnalare la novità dei soci speciali (art. 2527, comma 3) nei confronti dei quali la norma attribuisce diritti differenziati in funzione delle esigenze di formazione (professionale) del socio ovvero di suo inserimento nella attività mutualistica.

La norma rinvia a previsioni statutarie, prefigurando che i diritti e gli obblighi dei soci speciali possano essere inferiori rispetto a quelli dei soci ordinari. Per tale motivo, gli statuti debbono fornire indicazioni rigorose, con particolare riguardo ai diritti relativi alla prestazione mutualistica (retribuzione del lavoro, prezzo del conferimento, etc), i quali non possono certo essere diversi da quelli dei soci ordinari.

Si può prevedere statutariamente che il socio speciale sottoscriva una quota di capitale sociale inferiore a quella prevista per i soci ordinari ovvero si può prevedere un apporto mutualistico differenziato sia sul piano qualitativo che quantitativo. Ovviamente, i diritti relativi ai dividendi e al ristorno saranno inferiori rispetto a quelli dei soci ordinari, ma in termini relativi e non assoluti.

Per quanto riguarda i diritti di partecipazione agli organi sociali, le ipotesi possono essere diverse:

- si può prevedere un diritto di partecipazione in assemblea senza diritto di voto ovvero un voto limitato a particolari argomenti (approva-

zione del bilancio, escludendo temi che investano compiti gestionali dell'assemblea) o in presenza di determinate situazioni (articolo 235 l c.c.);

- non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari;
- non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa;
- non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Sono indicazioni caratterizzate da una compressione (non eliminazione) dei diritti amministrativi, le quali hanno come obiettivo quello di individuare un possibile equilibrio tra le previsioni del c.c. e le esigenze della cooperativa e dei soci speciali. Tali indicazioni non sono (né possono esserlo) tassative. Le cooperative possono prevedere diritti amministrativi più ampi senza che questo determini un risultato incoerente con la normativa civilistica.

L'articolo 2527 c.c. stabilisce che, al termine del periodo di formazione od inserimento, comunque non superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.

La norma è interpretabile nel senso che, alla scadenza del termine stabilito dalla cooperativa, il socio speciale diventa automaticamente un socio ordinario. Tuttavia, è possibile che lo statuto (ed eventuali regolamenti attuativi di esso) condizioni tale passaggio alla positiva verifica da parte della cooperativa del percorso formativo del socio speciale.

In altre parole, se lo statuto di una cooperativa prevede genericamente l'ammissione nella compagine sociale della figura del socio speciale, senza accompagnarla con disposizioni che consentano alla cooperativa stessa di valutare i risultati della formazione professionale, in tal caso il passaggio del socio stesso -dalla categoria speciale a quella ordinaria- è automatico alla conclusione del periodo stabilito. In caso contrario, tale passaggio non è scontato, presuppone una valutazione positiva dell'iter formativo, il che significa la possibilità da parte della cooperativa di adottare un provvedimento di esclusione del socio speciale.

Il ristorno: un “dividendo cooperativo” commisurato alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative fornite da ogni singolo socio

Le principali norme civilistiche dedicate al ristorno, dispongono che:

- l'atto costitutivo debba indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni (articolo 2521, comma 2, n. 8, c.c.);
- tali criteri di ripartizione dei ristorni ai soci debbano essere determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici (articolo 2545-sexies, comma 1);
- le cooperative debbano riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (articolo 2545-sexies, comma 2);
- l'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari (articolo 2545-sexies, comma 3).

Tale disciplina non significa che il socio cooperatore abbia diritto al ristorno, ma che lo stesso debba essere contemplato negli statuti come elemento obbligatorio per assicurare, tendenzialmente e in modo indiretto, il vantaggio mutualistico.

L'erogazione del ristorno è rimessa alla volontà dell'assemblea, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione del ristorno (assegnazione di somme di denaro, aumento di capitale sociale ordinario, emissione di strumenti finanziari).

Secondo il comma 1 dell'articolo 2545-sexies, l'atto costitutivo deve determinare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Ciò porta ad alcune conclusioni:

- il ristorno è un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, ma non indistintamente e in modo eguale. Non è possibile quindi erogare ai soci un ristorno omogeneo ed egualitario;

- il ristorno viene attribuito ai soli soci che abbiano avuto scambi mutualistici con la cooperativa e quindi esclusivamente fra coloro che abbiano approfittato dei servizi della cooperativa. I ristorni sono, come più volte detto, proporzionali agli scambi mutualistici e quindi il socio che non opera con la società avrà eventualmente diritto ai dividendi, ma non ai ristorni;
- affinché la cooperativa possa “restituire” parte del prezzo o erogare un maggior compenso ai propri soci, è necessario che la gestione mutualistica abbia formato risorse da distribuire.

Quest’ultimo concetto va necessariamente collegato con la norma contenuta nel comma 2 dell’articolo 2545-sexies, il quale prevede l’obbligo a carico delle cooperative di riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Ciò che può essere retrocesso -a titolo di ristorno- è l’avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci.

Quindi, ai fini dell’individuazione del reddito della cooperativa da corrispondere ai soci lavoratori a titolo di ristorno, è necessario rapportare il costo del lavoro dei soci stessi con il costo del lavoro complessivamente sostenuto: la percentuale che ne deriva consente alla cooperativa di determinare e documentare parte degli utili complessivi potenzialmente ristornabili.

Le cooperative di lavoro debbono però considerare un ulteriore limite, previsto dall’articolo 3 della legge 142/01, in forza del quale i trattamenti economici erogati a titolo di ristorno non possono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Spetta all’assemblea il compito di deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio. È quanto prevede il comma 3 dell’articolo 2545-sexies c.c. e l’articolo 3 della legge 142/01.

Il compito di determinare l’entità del ristorno è invece affidato al consiglio di amministrazione, il quale quantificherà il ristorno solo dopo aver determinato la necessità della gestione, avendo riguardo all’obiettivo pri-

mario della cooperativa di assicurare il servizio mutualistico ai soci nel futuro, obiettivo raggiungibile anche attraverso un adeguato accantonamento delle risorse ai fondi di riserva.

La distribuzione dei ristorni a ciascun socio può assumere diverse forme:

- a. la tradizionale erogazione in forma liquida;
- b. l'aumento proporzionale delle rispettive quote o l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525¹;
- c. l'emissione di strumenti finanziari.

Per ciò che riguarda la disciplina fiscale del ristorno, è opportuno distinguere il trattamento riservato ai soci cooperatori e quello riservato alle cooperative.

Con riferimento ai soci cooperatori, è importante considerare l'articolo 6 del D.L. 63/02, il quale stabilisce che il ristorno destinato ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e il valore della produzione dei soci. Esso è sottoposto a tassazione solo al momento del rimborso del capitale medesimo, e ciò in ragione del fatto che solo in quel momento il socio ne può disporre.

In tal caso, si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento².

¹ Il secondo comma dell'art. 2525 stabilisce che "ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma".

² Al riguardo, occorre esaminare la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 2535, in quanto fortemente legata alla regola secondo la quale il ristorno imputato a capitale sociale è sottoposto a tassazione solo al momento del rimborso del capitale medesimo. L'articolo in esame, dedicato al tema della liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente, stabilisce infatti che "l'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli artt. dell'art. 2545-*quinquies* e 2545-*sexies*, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni". **Questa norma ha lo scopo evidente di evitare, in caso di recesso dei soci dalla cooperativa, una rapida e dolorosa depatrimonializzazione dell'impresa.** Sembra pacifico che anche il versamento della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento dovrà essere rateizzato in ragione della scelta statutaria della cooperativa di dilazionare nel termine massimo di 5 anni quella parte del capitale sociale del socio aumentata grazie all'istituto del ristorno.

Un principio importante, contenuto sempre nell'art. 6 D.L. n. 63/2002, stabilisce inoltre che le somme rimborsate sono soggette ad imposta solo se, all'epoca della loro imputazione a capitale, esse potevano essere oggetto di tassazione. Occorre, infatti, ricordare che non tutte le tipologie di ristorni sono sottoposte ad imposta, ma solo quelle che, se erogate direttamente in denaro, sarebbero state tassabili.

Nelle cooperative di lavoro, in ragione del fatto che il ristorno rappresenta un trattamento economico ulteriore rispetto alla retribuzione o al compenso previsto, legato alla prestazione lavorativa dei soci, esso deve essere sottoposto a tassazione ai sensi dell'art. 47 TUIR. Conseguentemente, anche il ristorno destinato a capitale sociale dovrà essere soggetto ad imposta, nelle forme richiamate dall'art. 6 D.L. n. 63/2002.

Per ciò che riguarda il trattamento fiscale da applicare alle cooperative, le somme ripartite tra i soci a titolo di ristorno, a prescindere dalle modalità di erogazione, sono deducibili dal reddito della cooperativa a mutualità prevalente (art. 12 D.P.R. n. 601/1973).

LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI SOCI LAVORATORI (L. 142/01)

Premessa

La disciplina del rapporto tra socio lavoratore e cooperative di lavoro è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Legislatore. Attenzione che è culminata nell'approvazione della legge 3 aprile 2001, n. 142 la quale è stata oggetto di modificazioni ad opera dell'articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante i principi e i criteri direttivi relativi alla riforma del mercato del lavoro.

Il principio del “rapporto di scambio ulteriore”

L'elemento centrale intorno al quale ruota la legge sul socio lavoratore è il “principio del rapporto di scambio ulteriore”: accanto al rapporto associativo e generato, condizionato da questo, si affianca un ulteriore rapporto che è quello di lavoro, il quale può assumere la forma subordinata o autonoma, o qualsiasi altra forma, ivi compresa quella di collaborazione coordinata non occasionale.

Il principio è recepito nell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, il quale, a seguito delle correzioni introdotte dalla legge 30/03, stabilisce che: *“il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”*.

Si tratta della norma programmatica più importante dell'intero provvedimento, capace peraltro di consentire alle cooperative di lavoro un significativo salto di qualità, sia nell'organizzazione del lavoro aziendale, sia nella composizione della base sociale.

In primo luogo, non può essere ignorata la grande opportunità di instaurare con i soci lavoratori rapporti di tipo subordinato, ma anche quelli di natura diversa. Tale criterio generale, oltre a rendere definitivamente chiaro che una cooperativa può instaurare con i propri soci lavoratori qualsiasi tipo di contratto di lavoro, con i rispettivi regimi fiscali e previdenziali, consente a lavoratori professionisti o esercenti attività di tipo autonomo di essere ammessi nella base sociale della cooperativa.

Occorre sottolineare che “il rapporto di lavoro è strumentale alla realizzazione del fine mutualistico e pur presentando le essenziali caratteristiche di ogni rapporto di lavoro, risente, per quanto riguarda la disciplina applicabile, dell’influenza esercitata dal coesistente profilo societario”.

Le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili dai soci lavoratori alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs 276/03

Quali sono le tipologie contrattuali -disciplinate ex novo o rivisitate dal D.lgs 276/03- instaurabili tra le cooperative di lavoro e i soci lavoratori?

Ogni cooperativa di lavoro deve dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 142/01, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

Le tipologie di rapporti espressamente richiamate dal precedente articolo 1, comma 3, sono quelle relative al contratto di lavoro subordinato, autonomo ovvero di collaborazione coordinata non occasionale.

La scelta del tipo di rapporto non può essere rimessa alla mera discrezionalità delle parti perché comunque si deve tener conto delle caratteristiche e delle modalità delle prestazioni di lavoro che il socio svolgerà, in particolare in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e alle caratteristiche dell’organizzazione aziendale e produttiva. In altre parole, nella scelta del rapporto di lavoro, occorre seguire il criterio dell’effettività delle prestazioni lavorative.

Particolarmente importante è poi la possibilità, sancita sempre dall’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, che tra socio lavoratore e la cooperativa si instauri una qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro.

Per ciò che riguarda le tipologie tradizionali di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo non vi è molto da riferire.

Il rapporto di lavoro subordinato potrà essere stipulato con i soci lavoratori non solo a tempo pieno e a tempo parziale (per quest'ultimo valgono ovviamente le nuove regole dettate dal D.lgs 276/03), ma anche a tempo determinato, nei casi consentiti dalla legge³.

Il contratto di lavoro autonomo potrà essere stipulato con i soci ai sensi dell'articolo 2222 c.c. e dell'articolo 409 c.p.c., a condizione, ovviamente, che lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore e che il socio aderisca in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni, di natura economica e normativa saranno di volta in volta definite sulla base di un apposito contratto stipulato tra le parti.

Di maggiore interesse è invece comprendere se le nuove tipologie di rapporti di lavoro introdotte con la riforma del mercato del lavoro (d.lgs 276/03) potranno essere adottate compatibilmente con le peculiarità della figura del socio lavoratore.

³ L'ammissibilità dell'adozione – nel rapporto tra socio e cooperativa – dei contratti a tempo determinato si fonda sulla disposizione della legge 142 che prevede l'applicazione degli effetti previsti da altre leggi o altre fonti in quanto compatibili con lo status del socio lavoratore.

La possibilità di instaurare il contratto a tempo determinato risolverebbe problemi, anche di ordine teorico, riconducibili alla gestione fisiologica (e non solo patologica) della lettera d dell'articolo I della legge 142, la quale condiziona lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci "alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa". È chiaro che in una cooperativa dove esiste un forte fenomeno di "stagionalità" o di lavori aventi scadenza certa (cantieri, etc.) la possibilità di ricorrere al CTD è particolarmente preziosa. È consigliabile che il regolamento preveda comunque che il socio, che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato, abbia la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato, sussistendone le condizioni.

Il regolamento ribadisce che, sempre ai sensi della citata lettera d) dell'articolo I della legge 142/01, la stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che consentano il concreto impiego al lavoro del socio. La valutazione della sussistenza delle suddette esigenze non può che essere rimessa al Consiglio di Amministrazione, il quale, in presenza di più soci in condizioni di stand by, stipulerà il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.

Non emerge alcuna controindicazione rispetto alla possibilità di applicare il contratto di “**lavoro intermittente**” (articoli 33 e ss.) e il “**lavoro ripartito**” (articoli 41 e ss.), altrimenti detto job sharing, con il quale due lavoratori assumono, in solido, lo svolgimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa.

Per ciò che riguarda i cosiddetti contratti a causa mista, cioè l’**apprendistato** (articoli 47 e ss.) e il **contratto di inserimento** (articoli 54 e ss., recanti norme introdotte –come è noto- dal Legislatore in sostituzione della contestata disciplina del contratto di formazione e lavoro), non vi sono obiezioni rispetto alla loro applicabilità nei confronti dei soci lavoratori. Si tratta, peraltro, di contratti che hanno trovato ampia diffusione nella cooperazione di lavoro anche prima della loro revisione ad opera del D.lgs 276/03. Al riguardo, è opportuno segnalare una positiva coincidenza tra le finalità perseguite dagli istituti in esame e quelle che la riforma del diritto societario intende raggiungere con le norme contenute nel comma 3 dell’articolo 2527 c.c. Secondo quest’ultima disposizione gli statuti delle cooperative possono prevedere l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell’impresa. È evidente che la finalità civilistica di formare il nuovo socio può essere perseguita attraverso la stipulazione di un contratto di apprendistato o di inserimento contestualmente all’ammissione del socio nella categoria speciale di cui al citato articolo 2527 c.c.

Una delle novità più importanti introdotte con il D.lgs. 276/03 è indubbiamente quella concernente il “**lavoro a progetto**” (articoli 61 e ss.), con il quale il Legislatore ha inteso rendere più puntuale e certo il quadro giuridico concernente il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche al fine di evitare applicazioni fraudolente di quest’ultimo istituto. La precedente disciplina non è stata formalmente abrogata, in quanto l’articolo 61, comma 3, prevede le fattispecie in presenza delle quali è ancora possibile utilizzarla.

Si tratta comunque di ipotesi residuali, considerando che i rapporti di collaborazione dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel ri-

spetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

Le caratteristiche appena esposte non sembrano collidere con quelle che possono informare il rapporto tra cooperativa e soci. Ovviamente, anche questa tipologia contrattuale deve essere prevista e disciplinata dal regolamento, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dal D.lgs 276/03, alla stregua di quanto prima esposto per i contratti di lavoro autonomo.

Al contrario, non possono essere considerati compatibili con la figura del socio lavoratore i contratti relativi alle **“prestazioni occasionali di tipo accessorio”** (articoli 70 e ss.) e i rapporti di **“associazione in partecipazione”** (articolo 86).

Il regolamento: uno strumento per individuare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro

Ogni cooperativa di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01, deve predisporre un regolamento allo scopo di individuare e disciplinare le tipologie di rapporti di lavoro instaurabili tra cooperativa e soci lavoratori, nel rispetto peraltro di particolari prescrizioni dettate dallo stesso articolo 6.

Infatti, il regolamento deve contenere il “richiamo” al CCNL applicabile, per ciò che attiene i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (lettera a, articolo 6), e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato (lettera b, articolo 6).

Una norma molto importante è quella prevista dal comma 2 dell'articolo 6, secondo la quale, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, *“il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”*.

Ovviamente, ciò non autorizza le cooperative a predisporre un regolamento che peggiori le “condizioni di lavoro” dei soci rispetto a quelle dei lavoratori dipendenti. Sarebbe assolutamente incoerente con lo scopo mutualistico. La possibilità di ogni singola cooperativa di predisporre norme regolamentari diverse da quelle contrattuali deve essere quindi esercitata secondo criteri certi e trasparenti. Ciò significa che il regolamento approvato dalla cooperativa deve contenere norme che espressamente derogano alla disciplina contrattuale. In caso contrario, si applicano le norme del CCNL richiamato. Inoltre, la possibilità di derogare un determinato istituto non può andare oltre la sua disciplina legale.

Come è evidente, l'adozione del regolamento non è facoltativa, ma obbligatoria. L'articolo 23-sexies della legge 47/2004⁴ (31 dicembre 2004), dispone che, in caso di mancata adozione, le cooperative debbano essere soggette alla sanzione della gestione commissariale di cui all'articolo 2545-sexiesdecies c.c.

Come già detto, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, della stessa legge 142.

La nuova disposizione richiama quindi la nozione di trattamento economico contenuta nell'articolo 3, comma 1, secondo la quale la cooperativa deve corrispondere al socio lavoratore un “trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine”.

Il trattamento economico minimo per i soci con rapporto di lavoro subordinato

Ciò implica la necessità di definire ed individuare cosa si intende per trattamento economico minimo per i soci con rapporto di lavoro subordinato.

⁴ Si tratta della legge di conversione del D.L. 355/03, recante proroga di termini previsti da disposizioni di legge.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato la circolare n. 10/04, secondo la quale al socio lavoratore deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedono voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). La medesima circolare ricorda infine che per i soci in esame sussiste l'obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori (TFR, ferie, etc).

Ai fini della retribuzione del socio lavoratore è necessario considerare anche quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 142/01, il quale prevede trattamenti economici ulteriori, da intendersi come Il livello retributivo, aziendale o territoriale (articolo 3, comma 2, lettera a), la cui erogazione è rimessa alla volontà dell'assemblea.

Un elemento di forte innovazione da segnalare (precedente alla riforma del diritto societario) è stato l'aumento dal 20 al 30% del cosiddetto **ristorno**, con la possibilità di destinarlo anche ad aumento del capitale sociale (si veda il capitolo dedicato al ristorno).

Il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge 142/01 deve contenere le disposizioni relative allo **stato di crisi aziendale**.

A tale riguardo, l'articolo 6 stabilisce che l'assemblea può deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti la possibilità di riduzione temporanea del ristorno e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili (lettera d).

Inoltre, l'assemblea può deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie (lettera e).

Infine, va considerato il comma 2 dell'articolo 6, il quale dispone che il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1, salvo nel caso di crisi aziendale.

Il trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro non subordinato

Per quanto riguarda il trattamento economico dei soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, il regolamento richiama i criteri di carattere generale stabiliti dalla legge 142/01, riferiti alla quantità e qualità del lavoro conferito dal socio autonomo o collaboratore e alle disposizioni di legge, alle tabelle professionali, agli usi e consuetudini.

Ovviamente, ai soci in esame la cooperativa corrisponderà il ristorno nella misura e nei termini stabiliti per tutti gli altri soci lavoratori, così come estenderà ad essi i provvedimenti derivanti dalla dichiarazione dello stato di crisi.

Un ruolo centrale, ai fini dello svolgimento dell'incarico del socio e della definizione delle sue caratteristiche, è ovviamente affidato all'apposito contratto stipulato tra le parti.

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE COOPERATIVE

Premessa

L'Italia ha storicamente prestato nei confronti della cooperazione una particolare attenzione, sancita a livello di norme costituzionali. L'articolo 45 della Costituzione italiana prevede infatti che: *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*.

Tra le disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della cooperazione, secondo il dettato costituzionale, un ruolo importante è stato indubbiamente svolto da quelle di carattere fiscale.

Le norme più importanti sul piano fiscale riguardano fondamentalmente la tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile e degli interessi erogati a soci in ragione del loro prestito sociale.

La tassazione degli utili a riserva indivisibile

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili destinati a riserva indivisibile, la norma di riferimento è contenuta nell'articolo 12 della legge 904 del 1977 e si applica alle società cooperative indipendentemente dal settore in cui essere operano (consumo, produzione e lavoro, agricole, etc.). In base a questa disposizione gli utili annualmente accantonati da una cooperativa ad una speciale riserva indivisibile di bilancio sono esclusi da imposizione ai fini dell'imposta sul reddito. L'esclusione da imposizione di tali utili, originariamente prevista in modo integrale (cioè il 100% degli utili era escluso da imposizione) è stata oggetto di successive rilevanti limitazioni. Senza ripercorrere tutte le tappe, a partire dal periodo d'imposta 2004, l'applicazione dell'articolo 12 della legge 904/77 è stata limitata nel quantum e diversificata a seconda che la società soddisfi o meno la condizione di mutualità prevalente, prevista

dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del cod. civ.⁵

In particolare, l'articolo 1, comma 460, della legge 311/2004 ha stabilito che, nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente (CMP), l'articolo 12 non si applica:

- per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e della piccola pesca;
- per la quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative.

In realtà, vi sono alcune categorie di cooperative che hanno mantenuto il beneficio originario, quali le cooperative sociali che continuano ad avere una detassazione pari al 100% degli utili destinati a riserva indivisibile, ed altre che hanno subito un'ulteriore aggravio, quali le cooperative di consumo che sono sottoposte ad imposizione fiscale per un importo pari al 55% degli utili (articolo 82, comma 28, della legge 133/2008).

Nei confronti delle cooperative a mutualità non prevalente, il regime di detassazione degli utili è limitato alla sola quota del 30%, sempreché tale quota sia destinata a riserva indivisibile (articolo 1, comma 464, legge 311/2004).

Il prestito sociale

Per ciò che riguarda il prestito sociale, secondo l'articolo 20 del d.l. 95/74, la ritenuta sugli interessi corrisposti da cooperative ai propri soci

⁵ La qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente dipende in primo luogo dal possesso del requisito della prevalenza mutualistica di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., in base al quale una cooperativa deve svolgere la propria attività economica prevalentemente con i propri soci. Ad esempio, in una cooperativa di lavoro ciò significa che essa debba avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci. In altre parole, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore a quello dei lavoratori non soci della cooperativa. In secondo luogo, la cooperativa deve recepire nel proprio statuto e rispettare nei fatti le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.: a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

persone fisiche è effettuata a titolo d'imposta, nella misura del 12.50% a condizione che:

- le somme su cui gli interessi maturano siano versate dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e non superino, per ciascun socio, la somma di 20.658 euro (per le cooperative agricole e per le cooperative di lavoro la somma è elevata a 41.317 euro);
- gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

Anche tale normativa è stata recentemente modificata in senso restrittivo dall'articolo 82, comma 27, legge 133/2008. Infatti, la ritenuta a titolo d'imposta è stata elevata dal 12.50% al 20% alle cooperative che non soddisfano i requisiti della definizione di piccola e micro impresa secondo la disciplina comunitaria (per piccola impresa si intende quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; per micro impresa si intende quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

LE “SOCIETÀ COOPERATIVE EUROPEE DEL SAPERE”

Premessa

Con Regolamento n. 1435/2003 il Consiglio dell’U.E. ha approvato lo statuto della “Società cooperativa europea” (di seguito SCE), atto conclusivo di un iter estremamente lungo e complesso, condizionato dalla stesura ed approvazione del Regolamento in materia di “Società europea” (n. 2157/2001), nonché dal coordinamento con il provvedimento concernente la partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell’impresa (Direttiva 72/2003).

Il Regolamento è entrato in vigore il 18 agosto 2006

La disciplina contenuta nel Regolamento è in gran parte il frutto di mediazioni tra le diverse identità e culture cooperative presenti nell’U.E. tanto che, nei casi in cui l’opera di composizione non ha avuto successo, è stato inevitabile il rinvio alla legislazione dello Stato membro in cui ha la sede legale la SCE.

Fonti normative

Nel corpo normativo del Regolamento sono presenti numerosi articoli dedicati alla disciplina dei rapporti tra legislazione comunitaria e legislazione dello Stato membro, il più importante dei quali è indubbiamente l’articolo 8.

Secondo quest’ultimo articolo la SCE è disciplinata:

- a) dalle disposizioni del Regolamento;
- b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;
- c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il presente regolamento:
 - i) dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificamente le SCE;

- ii) dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;
- iii) dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale”.

Il medesimo articolo specifica poi che “se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte da una SCE, o forme di controllo da parte di un’ autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE

Dalla lettura dell’articolo 8 e dell’articolo 9 (il quale dispone che “*fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale*”) emerge un ruolo sussidiario della legislazione dello Stato membro nei confronti delle norme del Regolamento o delle norme statutarie cui rinvia il Regolamento medesimo.

Composizione della SCE

Una SCE può essere costituita:

- da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri,
- da almeno cinque persone fisiche e società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato, nonché da altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi,
- da società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del trattato e altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi,

- mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi,
- mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggetti alla legge di un altro Stato membro.

Il Legislatore comunitario, ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono costituire una SCE, ha indicato accanto alle società di cui all'art. 48 del Trattato, anche altre entità giuridiche di diritto pubblico e privato, costituite conformemente alle leggi di uno Stato membro. Ciò significa che anche le società o gli enti che non si prefiggono fini di lucro possono costituire società cooperative europee.

Principi mutualistici

Nei *considerata* del regolamento europeo possiamo trovare principi mutualistici analoghi a quelli italiani. Si afferma infatti che *le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d'esercizio su base equa (punto 7).*

Sulla scorta del suddetto principio generale, si precisa poi che:

- *la SCE dovrebbe avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali;*
- *le attività della SCE dovrebbero essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione;*
- *il controllo dovrebbe essere equamente ripartito tra i soci;*
- *il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni dovrebbe essere limitato;*

- *gli utili dovrebbero essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci,*
- *non dovrebbero esserci ostacoli artificiali all'ammissione dei soci,*
- *in caso di liquidazione l'attivo netto e le riserve nette dovrebbero essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un'altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi (punto 10).*

Nel Regolamento della SCE è senza dubbio rinvenibile il riconoscimento della capacità del modello cooperativo di rispondere ai diversi bisogni dei cittadini, dei lavoratori e degli operatori economici. Infatti, l'articolo 1, comma 3, stabilisce che *“la SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche, come precedentemente indicato, di una o più SCE e/o di cooperative nazionali”*.

Il Legislatore europeo stabilisce che, *salvo disposizioni contrarie dello statuto, la SCE non può ammettere terzi non soci a beneficiare delle proprie attività o a partecipare alla realizzazione delle proprie operazioni (articolo 1, comma 4)*. Si lascia quindi alla volontà delle singole cooperative di estendere la possibilità a soggetti, che non facciano parte della compagine sociale, di partecipare all'attività economica dell'impresa, in qualità di utenti, lavoratori o fornitori.

*Nei considerata del Regolamento è possibile leggere che, tra i principi peculiari del modello cooperativo, vi è “la distribuzione degli utili netti d'esercizio su base equa” (punto 7). Coerentemente, il punto 10 precisa che il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni **dovrebbe** essere limitato; che gli utili **dovrebbero** essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci; che in caso di liquidazione l'attivo netto e le riserve nette **dovrebbero** essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un'altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi.*

Destinazione degli utili di esercizio

L'articolo 65 disciplina la riserva legale. Il primo comma contiene una norma di carattere generale, secondo la quale "fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione nazionale, lo statuto determina le norme che disciplinano la destinazione dell'avanzo di bilancio di ogni esercizio". Si tratta di una disposizione importante che condiziona oggettivamente la stessa disciplina contenuta nel Regolamento.

Secondo il Regolamento, finchè la riserva legale non è pari al capitale (il cui valore minimo di euro 30.000 è stabilito dall'articolo 3, comma 2 del Regolamento), il prelievo effettuato all'uopo non può essere inferiore al 15 % dell'avanzo di bilancio d'esercizio dopo la detrazione delle perdite riportate da esercizi precedenti. Tuttavia, in virtù della regola prevista dal citato comma 1 dell'articolo 65, è necessario che la SCE rispetti le disposizioni obbligatorie previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha la sede sociale. Conseguentemente, la SCE con sede legale in Italia deve comunque destinare alla riserva legale il 30% degli utili netti annuali (ai sensi dell'articolo 2545-quater c.c.).

Tale impostazione rende peraltro più significativa, sotto il profilo mutualistico, la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 65, la quale stabilisce l'impossibilità per i soci uscenti di vantare alcun diritto sulle somme destinate a riserva legale.

Si avrebbe quindi una riserva legale da qualificare come indivisibile tra i soci (o indisponibile), quanto meno tra quelli che recedono dalla SCE o che ne vengano esclusi prima dello scioglimento della cooperativa.

Un ulteriore istituto da considerare ai fini delle destinazioni obbligatorie degli utili da parte delle SCE "italiane" è quello relativo al contributo annuale ai Fondi mutualistici. Infatti, l'articolo 2545-quater c.c. stabilisce che "una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge". Tale norma si riferisce all'articolo 11 della legge 59/92, il quale dispone che ogni cooperativa debba versare a Fondi istituiti dalle Associazioni riconosciute del movimento cooperativo cui aderiscono (in caso di non adesione ad un Fondo costituito dal Ministero competente) un contributo pari al 3% degli utili netti annuali.

Altra norma interessante è quella contenuta nell'articolo 67 del Regolamento, dove si prevede che "il saldo dell'avanzo di bilancio dopo l'as-

segnazione a riserva legale, eventualmente detratte le somme destinate al ri-storno e aggiunti gli utili riportati nonché i prelievi sulle riserve, oppure detratte le perdite, costituisce gli utili distribuibili.

L'assemblea generale chiamata a deliberare sui conti dell'esercizio può desti-nare tale avanzo nell'ordine e nella percentuale stabiliti dallo statuto ed in par-ticolare:

- riportandoli a nuovo,*
- accantonandoli a qualsiasi fondo di riserva, legale o statutaria,*
- remunerando i capitali liberati e i quasi capitali, il cui pagamento può aver luogo in denaro o per assegnazione di quote”.*

Dalla norma suddetta emerge chiaramente che l'autonomia decisionale dell'as-semblea generale, circa la destinazione degli utili distribuibili, può essere davve-ro considerevole, trovando come unico limite quanto stabilito in sede statutaria. Teoricamente, lo statuto può prevedere che l'assemblea possa destinare tutti gli “utili distribuibili” a remunerazione del capitale e/o degli strumenti finanziari.

È anche vero però che il comma 3 dell'articolo 67 stabilisce che “lo statuto può anche escludere ogni distribuzione”. Tale norma conferma una atten-zione del Legislatore europeo a principi, prassi e norme vigenti negli Ordinamenti nazionali che prevedono limiti alla remunerazione del capitale conferito dai soci e conseguentemente la destinazione degli utili distribuibili a fondi di riserva, i quali possono anche avere carattere indivisibile.

Uno dei principi contenuti nei considerata prima ricordati che ha trovato esplicita sanzione normativa nel Regolamento è quello relativo alla devo-luzione del patrimonio in caso di scioglimento. L'articolo 75 stabilisce in-fatti che “l'attivo netto (cioè l'attivo che residua dopo il pagamento degli importi dovuti ai creditori e il rimborso dell'apporto di capitale dei soci) debba essere devoluto in funzione del principio di devoluzione disinteressata o, qualora ciò sia consentito dalla legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale, in funzione delle disposizioni alternative previste dallo statuto.

La devoluzione ai Fondi mutualistici, prevista dalla legislazione italiana, è rimessa alla volontà dei soci, i quali debbono sancirla in sede statutaria, senza peraltro che tale scelta possa essere irrevocabile.

Tenendo presente che il punto 16 dei considerata stabilisce che il Regolamento “non include altri settori del diritto quali la fiscalità

(...omissis)”, risulta evidente che qualora una SCE, la cui sede legale sia in Italia, intenda applicare il regime fiscale di maggior favore previsto dalla legislazione italiana per le Cooperative a Mutualità Prevalente, essa dovrà dimostrare di possedere il requisito della prevalenza mutualistica di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c e di aver recepito nel proprio statuto le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 c.c.

Tale scelta rende necessario declinare in modo diverso gli argomenti proposti per la remunerazione del capitale dei soci cooperatori, per la formazione e qualificazione delle riserve delle cooperative, per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della cooperativa.

La SCE italiana “a mutualità prevalente” dovrà cioè recepire e rispettare le medesime regole che su quegli istituti l’Ordinamento italiano ha disposto, subendo le sanzioni in caso di eventuali violazioni delle stesse.

Qualora la SCE “italiana” intenda beneficiare di un regime fiscale di minore favore (quale quello previsto per le CMNP), non avrà l’obbligo di recepire le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514 c.c. e, salvi gli obblighi di cui alla riserva legale e al contributo del 3% ai Fondi mutualistici, potrà disporre, nel rispetto delle norme statutarie, degli utili residui.

*Dai considerata del Regolamento (n. 10) si ricava che gli utili **dovrebbero** essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci. L’articolo 66 dello Statuto affida poi all’autonomia statutaria la scelta di prevedere il versamento di un ristorno a favore dei soci, peraltro in misura proporzionale alle operazioni da questi compiute con la SCE o al lavoro da questi ad essa prestato.*

Occorre sottolineare che il Legislatore italiano ha assunto una posizione più convinta riguardo l’istituto del ristorno, tale da obbligare le cooperative a disciplinarlo nei loro statuti.

Ammissione di nuovi soci

Uno dei principi che la SCE deve rispettare nel perseguire lo scopo mutualistico è l’assenza sostanziale di ostacoli artificiali all’ammissione dei

soci (considerando n. 10). Infatti, tra gli elementi relativi al contenuto obbligatorio dello statuto, ritroviamo anche le condizioni e le modalità per l'ammissione dei soci (l'articolo 5, comma 4).

La disciplina concernente l'acquisto della qualità di socio della SCE è contenuta nell'articolo 14, il quale stabilisce che l'ammissione di persone fisiche o giuridiche è soggetta all'approvazione dell'organo di direzione o di amministrazione. Le decisioni di rifiuto possono essere oggetto di impugnazione dinanzi all'assemblea generale successiva alla domanda di ammissione.

Lo statuto può subordinare l'ammissione ad ulteriori condizioni, ed in particolare alla sottoscrizione di una quota minima di capitale e/o a condizioni connesse con l'oggetto della SCE.

Secondo il Regolamento, lo statuto della SCE può prevedere che, qualora la legislazione dello Stato membro in cui ha sede sociale la SCE lo consenta, siano ammesse in qualità di soci sovventori (non utilizzatori) persone non aventi interesse ad utilizzare o a produrre i beni e i servizi della SCE. In questo caso, l'acquisto della qualità di socio è soggetto all'approvazione dell'assemblea generale o dell'organo all'uopo autorizzato dall'assemblea generale o dallo statuto.

Ai soci sovventori non può essere attribuito più del 25% del totale dei diritti di voto.

Il voto capitario

Il Regolamento comunitario conferma e valorizza la centralità della regola del **voto capitario**. Ciò anche nel rispetto dei principi e criteri contenuti nel considerando n. 8, secondo il quale *il principio della preminenza della persona si concreta nella regola «una persona, un voto», nel senso che il diritto di voto è inerente alla persona.*

L'articolo 59 stabilisce quindi che *“ad ogni socio della SCE è attribuito un voto, qualunque sia il numero di quote che detiene”.*

La disciplina della SCE, semprechè la legislazione dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale lo consenta, contempla anche la possibilità

di attribuire più voti in relazione alla partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori, criterio che continuiamo a considerare estraneo alla logica cooperativistica. In Italia tale deroga al voto capitario non è ammessa.

Il Regolamento contiene disposizioni in materia di **rappresentanza in assemblea**. Secondo l'articolo 58, gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un mandatario secondo le modalità previste dallo statuto, il quale stabilisce anche il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un mandatario.

Sistema dualistico

Il sistema dualistico è caratterizzato dalla presenza di due organi elettivi: l'organo di direzione e quello di vigilanza, omologhi dei nostri consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza.

L'organo di direzione gestisce la SCE "sotto la propria responsabilità" e la rappresenta (art. 47 reg. 1435/2003).

L'organo di vigilanza ha il compito di controllare la gestione della SCE da parte dell'organo di direzione, nominare e revocare i componenti dell'organo di direzione, dare autorizzazioni all'organo di direzione.

Sistema monistico

Il sistema monistico è connotato dalla presenza di un solo organo, quello amministrativo, che può articolarsi tra componenti esecutivi e non.

Lo statuto della SCE deve elencare le categorie di operazioni per le quali si richiede una decisione esplicita adottata dall'organo di amministrazione nel suo *plenum* o un'autorizzazione dell'assemblea generale.

LE ESPERIENZE GIÀ AVVIATE

Il Settore Progettazione, Ingegneria e Consulting

Le imprese cooperative del settore progettazione, ingegneria e consulting operano principalmente nei settori della pianificazione urbana, dell'edilizia, delle opere infrastrutturali, dei trasporti, degli impianti, dell'ambiente ed altro.

L'attività si svolge spesso con la modalità peculiare dell'integrazione delle diverse competenze professionali, modalità particolarmente preziosa nelle circostanze che richiedono visione complessiva dei problemi e capacità di traguardare oltre la singola situazione.

Con questo approccio multidisciplinare le cooperative di progettazione hanno affrontato, con successo, tematiche complesse come lo sviluppo delle aree svantaggiate, il recupero e la difesa del patrimonio storico-architettonico, la logistica infrastrutturale, i programmi complessi di housing sociale.

Nonostante le difficoltà del mercato derivanti dalla diminuzione della capacità di investimento della PP.AA. e dal rallentamento del settore costruzioni, le Cooperative di questo Settore, attraverso il loro buon posizionamento e i consolidati rapporti con alcuni committenti, hanno mantenuto un trend costante di crescita del volume degli incarichi svolti.

I risultati positivi del valore della produzione sono da attribuire alla crescita delle acquisizioni lavori nell'arco 2008 e ad una conseguente tendenza al consolidamento del portafoglio ordini, in crescita del 11% rispetto al 2007.

Il dato meno positivo che emerge è la tendenza ad un ulteriore calo del taglio medio delle commesse, che si concentrano nella fascia dimensionale più bassa per ben il 57%.

Lo scenario futuro di medio periodo richiederà una maggiore capacità di gestire i processi di innovazione e di cambiamento che si vanno profilando sul mercato ed è per questo che si segnala, da parte delle Cooperative, la disponibilità ad intraprendere partnership e collaborazioni con gli attori di mercato più affini al loro core business e cioè altre cooperative e studi professionali.

Cooperative tra Medici di Medicina Generale

L'esperienza sviluppata in questi anni da oltre 150 cooperative di Medici ha evidenziato le potenzialità dell'esperienza cooperativistica tra Medici di Medicina Generale in attività come:

- la gestione dei servizi e delle strutture complesse,
- l'organizzazione comune di attività di supporto alla professione sanitaria,
- l'integrazione socio sanitaria,
- la realizzazione di attività nel campo della ricerca anche con lo sviluppo/integrazione di tecnologie complesse.

La presenza cooperativa è diffusa in tutto il Paese, si articola su 6 consorzi regionali che coordinano e supportano le diverse iniziative locali attuate tra i medici soci (oltre 4.000) ed in rapporto con il servizio sanitario.

Le cooperative di Medici di medicina generale gestiscono decine di centri polifunzionali (Strutture che anticipano i modelli delle UMG, ma anche rispondono a progetti più complessi di integrazione indicati da UTAP o casa della salute) che:

- Assumono e gestiscono il personale (di studio ed infermieristico)
- Acquisiscono e gestiscono le sedi e tutti i servizi di correlati alla attività associata.
- Supportano i soci nei progetti di integrazione con le strutture pubbliche.

Questi centri realizzano attività innovative e rappresentano uno dei modelli più avanzati di organizzazione della medicina di territorio.

Nelle varie esperienze locali sono realizzati significativi progetti di integrazione tra servizi territoriali e di gestione della cronicità (diabete, ipertensione, ecc.), si sono sviluppate l'esperienze di integrazione dei sistemi informativi con gli altri servizi, si sono attuate esperienze sulla continuità assistenziale e sulla gestione dell'Assistenza domiciliare integrata.

